

DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2013
416/2013/S/EEL

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI
CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, gli articoli 2, comma 12, lettere d) e h) e 2, comma 20, lettere c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281/05, recante "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi" (di seguito: deliberazione 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07, recante "Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kw" (di seguito: deliberazione 89/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica" e s.m.i. (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10), recante "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" e s.m.i. (di seguito: TICA modificato) e il suo Allegato B, recante "Ulteriori disposizioni in materia di connessioni, nel caso di richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2010";

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 187/11;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 104/2012/E/EEL;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A.

CONSIDERATO CHE:

- le condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione di energia elettrica sono definite:
 - dalla deliberazione dell’Autorità 281/05 (dall’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10) e dalla deliberazione 89/07, rispettivamente per le richieste di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV (altissima, alta e media tensione) e per quelle alle reti con tensione nominale minore o uguale a 1 kV (bassa tensione) presentate fino al 31 dicembre 2008;
 - dal TICA e dall’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10 per le richieste di connessione presentate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010;
 - dal TICA modificato per le richieste di connessione presentate a decorrere dal 1 gennaio 2011;
- l’art. 9, dell’Allegato A alla deliberazione 89/07, relativamente alle condizioni tecnico economiche per le connessioni in bassa tensione, prevede l’erogazione di indennizzi automatici per ritardi, non dovuti a cause di forza maggiore o comunque imputabili al richiedente o a terzi, nella messa a disposizione del preventivo per la connessione (comma 2) e nella realizzazione della connessione stessa (comma 3);
- con particolare riferimento al ritardo nella messa a disposizione del preventivo, l’art. 9, comma 2, della deliberazione 89/07 prevede l’obbligo del gestore di rete di pagare al richiedente la connessione un indennizzo automatico ad importo fisso, pari a 60 (sessanta) euro;
- gli articoli 14, del TICA e del TICA modificato prevedono, per connessioni in bassa e media tensione, l’erogazione di indennizzi automatici per ritardi, non dovuti a cause di forza maggiore o comunque imputabili al richiedente o a terzi, nella messa a disposizione del preventivo per la connessione (comma 1), nella realizzazione della connessione (comma 2) nonché nell’attivazione della connessione e nella presentazione delle eventuali richieste di autorizzazione necessarie per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione (comma 3);
- con particolare riferimento al ritardo nella messa a disposizione del preventivo per la connessione, l’art. 14, comma 1, del TICA – così come l’art. 14, comma 1, del TICA modificato – prevede l’obbligo del gestore di rete di pagare al richiedente la connessione, a titolo di indennizzo automatico, un importo di 20 (venti) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- qualora il gestore di rete non rispetti i termini per la presentazione delle richieste di autorizzazione necessarie per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, l’art. 14, comma 3, del TICA e del TICA modificato prevedono

- l'obbligo in capo al gestore di rete di pagare, a titolo di indennizzo automatico, un importo di 20 (venti) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- qualora invece la connessione non venga realizzata nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione, il gestore di rete è tenuto, ai sensi degli articoli 14, comma 2, del TICA e del TICA modificato, a corrispondere al richiedente la connessione un importo, a titolo di indennizzo automatico, di ammontare pari al valore massimo fra 20 (venti) euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione della connessione, fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
 - qualora infine non sia rispettato il termine per l'attivazione della connessione, il gestore di rete è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 (venti) euro al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo (art. 14, comma 3, del TICA e art. 14, comma 3, del TICA modificato);
 - ai sensi dell'art. 40, comma 5, del TICA modificato, gli indennizzi automatici devono essere corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata effettuata, in ritardo, la prestazione ed è pertanto maturato il relativo diritto;
 - il punto 6, della deliberazione ARG/elt 187/11 stabilisce che le tempistiche per l'erogazione degli indennizzi automatici, sorti ai sensi, fra l'altro, della deliberazione 89/07, del TICA e del TICA modificato e non ancora corrisposti alla data dell'1 gennaio 2012, cominciano a decorrere dalla medesima data;
 - ai sensi dell'art. 40, comma 5, del TICA modificato, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata effettuata, in ritardo, la prestazione, l'indennizzo è aumentato di 10 (dieci) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo qualora venga erogato entro i 90 (novanta) giorni e di 40 (quaranta) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo qualora venga erogato oltre 90 (novanta) giorni di effettuazione della prestazione;
 - il punto 6, della deliberazione ARG/elt 187/11 estende il suddetto sistema di calcolo agli indennizzi non ancora corrisposti alla data dell'1 gennaio 2012.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nei giorni 18 e 19 ottobre 2012 è stata effettuata una verifica ispettiva presso la struttura operativa di Hera S.p.A. (di seguito: Hera) avente ad oggetto la corretta applicazione delle condizioni che devono essere applicate dai gestori di rete ai fini dell'erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione;
- durante la verifica ispettiva Hera ha fornito la documentazione di 200 (duecento) pratiche di connessione scelte a campione fra quelle la cui istanza di connessione è stata presentata alla società fra l'1 gennaio 2008 e il 30 aprile 2012;
- all'esito dell'esame e della valutazione della documentazione acquisita, con nota 29 marzo 2013 (prot. n. 12393), gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società integrazioni e chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti relativi alla gestione delle pratiche di connessione estratte a campione;
- con nota 16 aprile 2013 (prot. Autorità n. 14364), la società ha inviato la documentazione richiesta;
- dall'esame della documentazione acquisita in sede ispettiva e successivamente integrata con la nota di cui al precedente alinea è emerso che:

- in sette casi (codici di rintracciabilità 10800254608, 10900156823, 10800335972, 10800388659, 10800364391, 10800403525, 10900005380) non risultano erogati indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo per connessioni in bassa tensione ai sensi della deliberazione 89/07;
- in due casi (codici di rintracciabilità 11000610997, 11000357484) non risultano erogati indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo ai sensi del TICA;
- in venticinque casi (codici di rintracciabilità 11000265036, 11000274466, 11000280340, 11000357889, 11000374134, 11000399474, 11000433795, 11000460379, 11000463704, 11000482501, 11000486897, 11000491499, 11000505191, 11000505418, 11000506970, 11000513995, 11000516502, 11000524870, 11000533633, 11000541950, 11000555750, 11000558287, 11000563239, 11000590866, 11000583886) non risultano erogati indennizzi automatici dovuti per ritardi nella realizzazione e attivazione della connessione ai sensi del TICA;
- in due casi (codici di rintracciabilità 11000280340, 11000357863) risultano erogati, ai sensi del TICA, indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo per un numero di giorni inferiori al dovuto;
- in un caso (codice di rintracciabilità 11000426456) risulta erogato, ai sensi del TICA, un indennizzo automatico inferiore al dovuto per ritardi nella realizzazione e attivazione della connessione;
- in quattro casi (codici di rintracciabilità 11100070455, 11100201022, 11100214134, TICA-0000000334) non risultano erogati indennizzi automatici per ritardi nella messa a disposizione del preventivo ai sensi del TICA modificato;
- in un caso (codice di rintracciabilità 11100070455) non risulta erogato l'indennizzo per ritardata presentazione di una richiesta di autorizzazione per un impianto di rete per la connessione di media tensione ai sensi del TICA modificato;
- in un caso (codice di rintracciabilità 11100317259) non risulta erogato l'indennizzo automatico dovuto per ritardi nella realizzazione della connessione ai sensi del TICA modificato;
- in un caso (codice di rintracciabilità TICA-0000000785) non risulta erogato l'indennizzo automatico dovuto per ritardi nell'attivazione della connessione ai sensi del TICA modificato;
- i casi sopra indicati, acquisiti attraverso il campione selezionato, rappresentano un indice sintomatico della predisposizione, da parte della società, di un meccanismo indennitario non conforme alle previsioni della regolazione.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- il ritardo nell'erogazione degli indennizzi è disciplinato dall'art. 40, comma 5, del TICA modificato, così come richiamato dal punto 6 della deliberazione ARG/elt 187/11 per le pratiche di connessione in corso alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione ARG/elt 187/11;

- dagli elementi acquisiti non risulta che le anomalie contestate siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti ed elusione dei meccanismi di automatica commisurazione e maggiorazione del sistema degli indennizzi;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento volto all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Hera S.p.A. per:
 - a. accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione ed irrogare l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
 - b. adottare l'eventuale provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95;
2. di nominare, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, ai sensi degli articoli 12, comma 1, lett. h) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e dell'Allegato C alla deliberazione 226/2013/A;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare, al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/COM, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Hera S.p.A., viale Carlo Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni